

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DEDUCIBILITA' DEI COSTI E DETRAIBILITA' DELL'IVA PER LE SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE IN CAPO AD IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Ai fini della determinazione del reddito, sono rilevanti le spese telefoniche relative al telefono fisso e alla telefonia mobile. In entrambi i casi la Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha fissato una percentuale di deducibilità del costo e di detraibilità dell'IVA sia per professionisti, sia per le imprese in forma individuale e societaria.

DEDUCIBILITA' DEI COSTI DI TELEFONIA

La percentuale di deducibilità dei costi relativi alle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia e di internet è regolata comma 9 dell'articolo 102 del Tuir per i redditi d'impresa e dal comma 3-bis dell'articolo 54 del Tuir per i redditi derivanti dall'esercizio di attività artistiche e professionali.

Il principio caratterizzante la deducibilità dei costi telefonici, è il **principio di inerenza** che fa riferimento al collegamento funzionale tra il costo e l'attività aziendale.

Le spese telefoniche sono deducibili parzialmente nella misura dell'80%, a prescindere dall'uso effettivo, e sono rappresentate da:

- quote di ammortamento;
- canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio;
- costi di impiego e manutenzione

relativi ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all'art. 1 c. 1 del D.L. 259/2003.

Risultano deducibili, ai fini IRES e IRPEF, anche le spese sostenute dal contribuente per la telefonia fissa e per quella mobile relativamente a:

- le ricariche telefoniche;
- le schede prepagate

purché i predetti costi siano connotati dei requisiti della **inerenza** (all'attività professionale o artistica svolta) e della **tracciabilità della spesa** ovvero che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente (documentate da fattura/ricevuta) e che siano note le modalità di pagamento utilizzate (i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili).

Possono essere dedotti anche i costi inerenti l'attività e relativi a telefonia, internet e intranet sia per uso promiscuo sia per uso esclusivo dell'attività.

CASO: USO PROMISCO

Nel caso il dipendente/amministratore utilizzi il telefono promiscuamente, i costi di telefonia sono deducibili per l'azienda per intero "nel limite del valore del fringe benefit addebitato al dipendente", l'eccedenza per l'80%.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

| DEDUZIONE | | |
|--|--|---------------------------|
| Costi sostenuti per le spese di telefonia e internet, ad uso promiscuo o esclusivo | | |
| SOGGETTI | COSTI DEDUCIBILI | MISURA DEDUZIONE |
| - Lavoratori autonomi - Imprese individuali - Società | -Apparecchiature telefoniche -Modem, router -Ricariche telefoniche -Schede prepagate -Utenze telefoniche/internet/intranet | 80% della spesa sostenuta |

CASI PARTICOLARI

Costituiscono delle **eccezioni** ai limiti di deducibilità le imprese di autotrasporto e i contribuenti Minimi.

- Per le imprese di autotrasporto, la deducibilità dei costi legati alle spese telefoniche è integrale limitatamente ad un impianto per veicolo;
- per i contribuenti minimi, la deducibilità della telefonia fissa è integrale, mentre quella mobile lo è al 50%.

DETRAIBILITA' IVA

La detraibilità ai fini IVA è soggetta alle disposizioni dell'art 19-bis1, comma 1, lettera g), del D.P.R. 633/72.

Secondo il principio dell'inerenza, l'IVA sulla telefonia mobile è totalmente detraibile a condizione che il bene sia utilizzato interamente per l'attività d'impresa e di lavoro autonomo.

In particolare, con la Finanziaria 2008, la detrazione per i telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile è consentita in funzione dell'utilizzo del bene o servizio acquistato dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Pertanto, la detrazione varia a seconda del caso in cui il contribuente:

- è in grado di dimostrare l'inerenza totale di tutte le spese di telefonia mobile riferibili all'attività d'impresa (l'utilizzo del servizio è strettamente collegato all'attività lavorativa del soggetto), potrà detrarre l'IVA assolta sulle fatture nella misura del 100%;
- non è in grado di quantificare l'inerenza totale di tutte le spese di telefonia mobile riferibili all'attività d'impresa (perciò vi sono spese sia per uso aziendale e che per uso personale) può detrarre l'IVA nella misura del 50%.

| DETRAZIONE IVA | | |
|--|---|-------------------|
| Costi sostenuti per spese di telefonia e internet, <u>ad USO ESCLUSIVO</u> e inerenti l'attività | | |
| SOGGETTI | IVA DETRAIBILE | MISURA DETRAZIONE |
| - Lavoratori autonomi - Imprese individuali - Società | -Apparecchiature telefoniche -Modem, router -Utenze telefoniche/internet/intranet | 100% dell'imposta |

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

| DETRAZIONE IVA | | |
|---|---|---|
| Costi sostenuti per spese di telefonia e internet, ad USO PROMISCUO | | |
| SOGGETTI | IVA DETRAIBILE | MISURA DETRAZIONE |
| - Lavoratori autonomi - Imprese individuali - Società | -Apparecchiature telefoniche -Modem, router -Utenze telefoniche/internet/intranet | in base all'uso effettivo, nella misura del 50% |

Sulla base di questo criterio, si può con certezza distinguere l'IVA sulla telefonia fissa e l'IVA sulla telefonia mobile. In particolare:

TELEFONIA FISSA

IVA detraibile al 100% in quanto si presume la completa e totale inerenza.

TELEFONIA MOBILE

Il trattamento fiscale di cellulari, smartphone o telefonia mobile in generale è differente a seconda dell'uso che viene fatto degli apparecchi, in particolare possiamo distinguere due casi:

- uso per soli fini aziendali;
- uso promiscuo: sia per fini aziendali che per fini privati (personali).

In generale, l'IVA pagata sull'acquisto di telefoni cellulari, sui servizi di telefonia, per il traffico telefonico, per il noleggio o la locazione del cellulare è soggetta ad una presunzione di promiscuità relativa all'utilizzo dei cellulari, per cui l'IVA è considerata detraibile solo parzialmente nella misura del 50%.

L'azienda può applicare anche una percentuale di detrazione superiore al 50% se ritiene di poter dimostrare che tale maggiore percentuale corrisponde al solo uso aziendale. In tal caso però è probabile che l'Amministrazione Finanziaria effettui controlli specifici sull'azienda: la maggior detrazione deve essere necessariamente comunicata all'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione IVA.

CASO: USO ESCLUSIVO PER SCOPI LAVORATIVI

Il dipendente può effettuare chiamate esclusivamente verso numeri lavorativi; tutte le chiamate private sono riaddebitate al dipendente, ovvero il dipendente versa un canone per l'uso dell'apparecchio. In questi casi l'IVA è totalmente detraibile per il datore di lavoro.

CASO: USO PROMISCUO IMPRESE IN FORMA INDIVIDUALE E SOCIETARIA

La disponibilità del cellulare per il dipendente/amministratore rappresenta un "beneficio accessorio" ulteriore rispetto al proprio stipendio o compenso. Tale beneficio, detto "fringe benefit" è considerato una retribuzione aggiuntiva oltre a quella monetaria, e fiscalmente viene tassata (in capo al dipendente) come se si trattasse di una retribuzione in denaro, per cui se questo supera l'importo di € 258,23 lo stesso concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Il valore del Fringe Benefit è pari al valore normale dei servizi fruiti, dato dal costo delle telefonate personali risultante dalla bolletta telefonica.

Inoltre, il "Fringe benefit" percepito dal dipendente può essere alternativamente:

- inserito nel cedolino paga;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- fatturato al dipendente o amministratore, considerando l'addebito del corrispettivo una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA;

Si evidenzia che, se all'amministratore/dipendente è addebitato un importo inferiore al valore normale, la differenza fra il valore normale dei servizi e l'importo addebitato al dipendente o all'amministratore è tassato in capo al dipendente.

CASO: USO PROMISCOLO LAVORATORI AUTONOMI

Nel caso dei lavoratori autonomi, si presume che gli stessi usino il cellulare anche ai fini privati, per cui si considera la detraibilità del 50%.

SCHEMA RIASSUNTIVO

| USO ESCLUSIVO Telefoni cellulari aziendali di imprese in forma societaria e lavoratori autonomi | USO PROMISCOLO Telefoni cellulari aziendali | |
|---|---|---|
| Nessun reddito generato in capo al dipendente; In capo all'azienda: -Costi deducibili all'80% -IVA detraibile al 50% | IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETARIA -Costi deducibili al 100% fino al valore del fringe benefit. L'eccedenza è deducibile all'80% -IVA detraibile al 50% | LAVORATORE AUTONOMO -Costi deducibili all'80% -IVA detraibile al 50% |

DEDUZIONE AMMORTAMENTI DI IMPIANTI TELEFONICI PAGATI IN MANIERA RATEALE

Il reddito del lavoratore autonomo si determina secondo il criterio di cassa. Tuttavia l'art.54 del TUIR prevede una deroga a tale criterio nel caso di beni strumentali per i quali sono deducibili quote di ammortamento annuali non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti di ammortamento ministeriali.

La tesi sostenuta dall'Associazione nazionale dottori commercialisti di Milano è che il legislatore abbia volontariamente utilizzato le diverse espressioni "spese" e "costi".

Le spese sostenute, infatti, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo in base al criterio di cassa, al contrario i costi dei beni strumentali concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo attraverso il calcolo delle quote di ammortamento.

Il legislatore ha, pertanto, deciso di introdurre il principio di competenza nel calcolo del reddito di lavoro autonomo come deroga al criterio generale di cassa.

La conseguenza di tale affermazione è che il costo del bene strumentale è deducibile attraverso il calcolo di quote di ammortamento a prescindere dalla data del pagamento del bene stesso.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it